

„hülfflich sein.“ Art. 92 Ziff. 4 u. 5 des Bundesgesetzes hätten in diesem Falle analoge Anwendung zu finden.

II. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde am 11. August 1899 als unbegründet ab. Die Berufung auf Ziff. 4 und 5 des Art. 92 cit., führt sie aus, sei unzutreffend, da eine ausdehnende Interpretation im Sinne der Beschwerde nach dem Inhalte dieser Ziffern nicht angehe. Auch Ziff. 3 sei nicht anwendbar; denn selbst wenn man die Hundezucht als Beruf auffasse, so sei sie es vorliegenden Falles bei diesem bescheidenen Umfange nicht, sondern bloßer Nebenerwerb. Der Beweis der berufsmäßigen Ausübung sei nicht erbracht.

III. Fleischmann recurrierte gegen diesen Entscheid innert nützlicher Frist an das Bundesgericht. Er gibt zu, daß er früher die Hundezucht als Nebenbeschäftigung betrieben habe; infolge Verlustes seiner ehemaligen Anstellung sei sie aber seither und zwar bereits vor dem Pfändungsvollzug seine berufsmäßige Erwerbsthätigkeit geworden. Ihr bescheidener Umfang spreche gerade für Belassung der gepfändeten Objekte als Kompetenzstücke.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht  
in Erwägung:

Der Art. 92 des Bundesgesetzes nennt unter den daselbst aufgezählten Kompetenzstücken die Hunde nicht. Andererseits kann dieser Artikel, weil singuläres Recht enthaltend, nicht in der vom Rekurrenten beantragten Weise ausdehnend interpretiert werden. Speziell läßt sich der vorliegende Fall nicht unter die Ziffer 4 des Art. 92 subsumieren, welche andere Tierarten betrifft. Zum vornherein unrichtig ist es ferner, die gepfändeten Hunde als „Nahrungsmittel“ im Sinne der Ziffer 5 zu bezeichnen. Endlich ist auch Ziffer 3 nicht anwendbar. Denn wie das Bundesgericht schon wiederholt (vgl. z. B. Entscheidung i. S. Frank, Bd. XXII, Nr. 121, und Entscheid i. S. Lehmann vom 1. April 1899)\* erklärte, können Tiere nicht als „Werkzeuge“ oder „Gerätschaften“ im Sinne genannter Ziffer angesehen werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer  
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

\* Siehe oben, No 49, S. 294 ff.

106. *Sentenza del 20 ottobre 1899 nella causa  
Credito ticinese.*

Esecuzione contro un debitore iscritto al registro di commercio.  
Art. 39 E. F.

1° La Banca Credito Ticinese si vanta creditrice verso certo Severino Antonini della somma complessiva di fr. 5300. Per ottenere il pagamento essa procedeva in via esecutiva ed otteneva il pignoramento di diversi beni, di cui venne indetta la vendita nei giorni 14 giugno, pegli stabili, e 26 aprile pei mobili. Del che informato il signor Primavesi Pietro di Lugano, altro creditore dell'Antonini, faceva opposizione alla vendita, fondandosi sul fatto che il debitore essendo iscritto al Registro di commercio, quale membro della Ditta Fratelli Antonini fu Salvatore, non poteva essere escusso se non via di fallimento. Rispose la banca creditrice obbiettando: che il ricorso era tardivo, la procedura in via di pignoramento non essendo stata impugnata entro il termine utile dell'art. 17 della Legge federale; che il credito Primavesi non era del resto provato e non dava in ogni caso altro diritto all'opponente, che di chiedere la partecipazione al pignoramento, in base agli art. 110 e seg. della Legge fed.; che ammesso anche il fatto dell'iscrizione del debitore al Registro di Commercio, non ne risultava che l'esecuzione dovesse sospendersi, la procedura di fallimento non essendo obbligatoria ed essendo libero a ciascuno di procedere come meglio gli aggrade; che il debito, di cui la Banca domandava il pagamento, è un debito personale e non un debito della Ditta; che il Cod. Obbl. distingue il patrimonio sociale da quello particolare (art. 568) ed accorda al creditore sociale il diritto di attenersi al patrimonio particolare di un socio, solo in quanto rimane insoddisfatto dalla liquidazione del patrimonio sociale; che il creditore sociale non ha nessun privilegio di fronte ai creditori particolari e deve perciò riconoscere la posizione privilegiata acquistata con un pignoramento anteriore; che non è contestato che i beni oppignorati al creditore siano di perti-

nenza particolare; che non ha mai esistito una società in nome collettivo Fratelli Antonini; che se avesse anche esistito, sarebbe stata sciolta per la morte di uno dei soci, avvenuta anteriormente alla contrattazione del debito in questione; che la Banca creditrice non avrebbe mai potuto domandare il fallimento di una Ditta colla quale non ha mai contratto nè debito, nè credito, ma avrebbe potuto domandare solamente lo scioglimento della società, a norma dell'art. 574 del C.O., qualora nell'esecuzione intentata contro uno dei soci fosse rimasta impagata. Il ricorso essere dunque infondato.

2° Tanto l'autorità cantonale inferiore, quanto quella superiore di vigilanza ammisero l'opposizione Primavesi; l'Autorità superiore per i motivi seguenti: Quantunque non sia da negligersi l'opinione espressa dalla prima istanza, che trattandosi di disposizioni d'ordine pubblico non sia applicabile il termine di 10 giorni dell'art. 17, la relativa violazione potendosi considerare come un caso di denegata giustizia, pure nella questione presente non è necessario di occuparsene, il signor Primavesi non potendo aver avuto cognizione del pignoramento prima della pubblicazione del bando sul foglio ufficiale del 21 aprile, ed il suo ricorso in data 2 maggio essendo stato quindi insinuato in termine utile. Quanto al merito, è manifesto che contro una persona iscritta al registro di commercio, anche quale socio di una società in nome collettivo, l'esecuzione non può proseguirsi che in via di fallimento. L'art. 33, N° 2, è più che categorico in proposito. Il disposto dell'art. 574 del C.O. non ha nulla a che fare in materia. L'esecuzione dovrà bensì aver luogo sopra i beni personali del debitore, prima che sulla sua quota nella società, ma ciò non toglie che debba proseguirsi in via di fallimento. Questa via fu prescritta nell'interesse dei terzi e per assicurare anche ai creditori più lontani una parità di diritto coi creditori primi procedenti, e questo fine sarebbe completamente deluso se i creditori personali del socio potessero con un pignoramento, ignorato dai creditori della Ditta, impadronirsi in tutto o in parte dei beni personali del socio.

3° Contro questo giudizio la Banca creditrice ricorre attualmente al Tribunale federale, insistendo nelle obiezioni da

lei presentate davanti le istanze cantonali, specialmente in quella di tardività del ricorso Primavesi e domandando, in via principale, l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza ed il mantenimento dei pignoramenti eseguiti; in via subordinata, la sospensione degli atti esecutivi colla riserva pel Credito Ticinese di far valere nella procedura di fallimento i diritti acquisiti col pignoramento.

4° La parte Primavesi conchiude invece domandando la rejezione del ricorso.

*In diritto :*

1° Il fatto dell'iscrizione del debitore Antonini al registro di commercio, quantunque non accertato *espressamente* nè dall'una nè dall'altra istanza cantonale, pure deve ritenersi per vero, non avendolo il ricorrente contestato nel suo ricorso, e l'esistenza di una Ditta Fratelli Antonini essendo dimostrata anche dalla lettera 11 luglio del Presidente del Tribunale di Lugano, che comunica al Tribunale di Appello l'apertura del fallimento sulla Ditta stessa. È dunque da ritenersi che all'epoca in cui venne iniziata l'esecuzione della banca ricorrente, il debitore continuava a figurare al registro di commercio quale socio di una società in nome collettivo, e questo fatto è decisivo di fronte al disposto dell'art. 39 della Legge federale. Nè è esatto di sostenere, come fa il ricorrente, che la società sia stata sciolta necessariamente fin dal 1891 per la morte di un socio, l'art. 575 del Cod. Obbl. dando facoltà alle società in nome collettivo di prolungare la loro esistenza anche malgrado il recesso di uno o più soci, e lo scioglimento dovendo del resto essere susseguito dalla liquidazione della società, in base all'art. 580.

2° L'esecuzione era dunque indubbiamente diretta contro un debitore iscritto nel registro di commercio. Ora tale esecuzione pel disposto categorico dell'art. 39 della Legge E. e F. non poteva essere proseguita altrimenti che in via di fallimento. Le sole eccezioni che la legge conosce a tale riguardo sono quelle stabilite dai successivi art. 41-43. All'infuori di questi casi il disposto dell'art. 39 è di stretta osservanza, motivo pel quale l'art. 38 confida agli ufficiali esecutori di

determinare quale specie di esecuzione si debba applicare. È dunque infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun creditore sia libero di procedere nel modo che più gli aggrada. La procedura da seguirsi è fissata dall'ufficiale esecutore in conformità di legge, e questa all'art. 39 stabilisce che « quando il debitore è iscritto nel registro di commercio in una delle qualità sottoindicate » (fra le quali quella occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura del debito, tanto se si tratta di un debito personale che di un debito sociale. È chiaro del resto che solo in tal modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla legge in favore delle persone che vantano dei crediti verso uno dei debitori indicati all'art. 39. Imperocchè se fosse lecito al creditore, o all'ufficiale esecutore, di procedere a loro benepiacito, in via di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, che vantano essi pure dei crediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo creditore procedente, sia per la difficoltà di aver conoscenza delle esecuzioni incoate, sia perchè spesse volte, il loro titolo di credito non essendo ancora liquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventualmente l'esecuzione.

3° Il pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque regolare. E tale irregolarità era tale, stante il testo categorico dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche d'ufficio, senza attendere reclami. Ciò posto, non è il caso di esaminare se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utile o meno, e se i ricorrenti erano o meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del pignoramento in favore della Banca Credito Ticinese si impone da sè, indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17).

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento  
pronuncia :

Il ricorso della Banca Credito Ticinese è respinto.

107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella causa  
Donati-Zanetti.

Applicabilità dell'art. 109 o dell'art. 107 L. E. e F. ?

1° La ricorrente è figlia della signora Marianna Zanetti-Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco, e dalla Banca popolare di Bellinzona in pagamento di una somma complessiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione a Bironico, diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta dai creditori, perciò l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue ragioni in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza, adducendo: che in virtù di un atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta proprietaria di tutta la sostanza stabile, semovente e mobile della signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e padrona; che di conseguenza non toccava a lei, ma bensì ai creditori precedenti di farsi attori, in applicazione di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge E. e F. A prova di queste asserzioni la ricorrente produceva l'atto notarile 3 settembre 1898, nel quale è detto che la vedova Regli-Zanetti, trovandosi in età avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione della propria sostanza, vende e cede *coll'immediata traslazione di possesso e proprietà di diritto e di fatto* alla propria figlia Carmela Zanetti, moglie del signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni N<sup>ri</sup> di mappa) contro l'obbligo dell'acquirente di assumersi il pagamento delle ipoteche gravitanti sopra la sostanza medesima, ascendenti all'incirca al prezzo reperibile dei beni ceduti.

2° Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi-